

Protocollo di intesa
in materia di celebrazione a distanza dei giudizi direttissimi a seguito di arresto in flagranza
in pendenza dell'epidemia Covid-19

Il Presidente del Tribunale di Como,
Il Procuratore della Repubblica di Como,
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Como,
Il Presidente della Camera Penale di Como-Lecco
il Questore di Como,
il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Como,
il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Como,
il Comandante della Polizia Locale di Como,
Il Direttore della Casa Circondariale di Como

Visti gli artt. 83 comma 12 D.L. 11/2020; 45 bis e 146 bis disp. Att. c.p.p.;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della magistratura del 26.3.2020 (pratica n. 186VV/2020-prot. 5102/2020)

Visto il Provvedimento 20-3-2020 n.° 4223 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

In considerazione della positiva sperimentazione degli strumenti tecnici che consentono lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento ai sensi degli artt. 449 ss e 558 c.p.p.;

Ritenuto che lo svolgimento da remoto di dette udienze così come di seguito descritto è conforme a quanto previsto dall'art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p.;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

Concordano quanto segue:

1. Alle udienze di convalida dell'arresto nelle forme del giudizio direttissimo si procederà in videoconferenza attraverso l'utilizzo dell'applicativo *Microsoft Teams* (in alternativa, in casi di malfunzionamento o problemi tecnici di TEAMS, Skype for business), distribuito e autorizzato dalla DGSIA ed accessibile (tramite procedura di "invito" da attivarsi a cura del Tribunale) dagli utenti esterni all'Amministrazione, quali le forze dell'ordine, l'avvocatura, eventuali interpreti e consulenti.

Ove il procedimento riguardi più arrestati, l'udienza di convalida si terrà presso l'Aula Assise del Tribunale; vista l'ampiezza dell'aula, tutti i presenti avranno cura di rispettare le distanze di sicurezza ed adottare tutti i presidi sanitari prescritti.

Espletata la convalida, e a meno che il procedimento non venga immediatamente definito ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., si applicheranno le disposizioni di cui al successivo punto 12).

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

2. L'arrestato comparirà all'udienza di convalida (ammanettato solo se necessario e previsto dalle procedure di gestione e sicurezza delle FFPP) mediante collegamento da remoto dalla stanza appositamente allestita:
 - a) presso il Comando provinciale Carabinieri, se l'arresto è stato eseguito da personale di tale Arma;
 - b) presso la Questura, se l'arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza o da un Corpo di Polizia Locale;
 - c) presso la Casa circondariale di Como, nei casi eccezionali in cui il P.M. abbia disposto che l'arrestato venga ivi custodito nelle more della convalida.

Qualora, nelle stesse more, il Pubblico Ministero abbia disposto la custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi dell'art. 284 co. 1 c.p.p., quest'ultimo per comparire all'udienza dovrà recarsi con o senza scorta presso il Comando provinciale Carabinieri o presso la Questura, a seconda dell'Organo di P.G. che abbia eseguito l'arresto.

La Cancelleria dell'AG precedente indicherà prima possibile l'orario per lo svolgimento delle attività da remoto e verificherà l'effettiva disponibilità dell'Autorità presso cui il detenuto è ristretto (FFPP, Casa Circondariale ecc.) quanto alla sala e alle attrezzature necessarie per il collegamento.

Il Pubblico Ministero seguirà l'udienza da remoto presso la Procura della Repubblica ovvero presso l'aula di udienza

3. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto indicherà al difensore di fiducia o di ufficio il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

Il difensore potrà scegliere se essere presente presso l'aula di udienza o se partecipare mediante collegamento in remoto dal luogo dove si trova l'arrestato ovvero in remoto dal proprio studio.

Nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, il difensore comunicherà la sua scelta alla polizia giudiziaria, che ne darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in Tribunale.

Il difensore comunicherà inoltre alla polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto l'indirizzo e-mail ordinario (non PEC) sul quale potrà essere invitato alla videoconferenza via *Teams*.

4. Se il difensore (o i difensori) e l'arrestato partecipano alla videoconferenza da luoghi diversi, sarà garantita — prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza — la possibilità di colloquiare a distanza, se necessario assistiti da un interprete di fiducia (diverso da quello nominato dal giudice), Gli Organi dell'Avvocatura potranno concordare anche verbalmente

modalità e mezzi per rendere più agevoli i colloqui riservati a distanza fra avvocato e assistito..

5. L'interprete o l'ausiliario eventualmente nominato dal giudice parteciperà alla convalida, presso l'aula di udienza.
6. La polizia giudiziaria procedente trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno (*segreteria.cognomePM.procura.como@giustizia.it*) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il suo recapito telefonico e l'indirizzo e-mail da lui comunicato.

Procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

Negli atti verrà anche indicato l'indirizzo e-mail ordinario (non PEC) attraverso cui avverrà il collegamento con l'arrestato, nonché quello, eventualmente diverso, per il collegamento dell'Ufficiale di P.G. che dovrà riferire sull'arresto.

7. Il difensore che ne faccia richiesta e si impegni a versare i contributi previsti nel più breve tempo possibile riceverà, a mezzo PEC, copia in formato digitale degli atti posti dal Pubblico Ministero a corredo della richiesta di convalida dell'arresto.

In tale caso, il giudice stabilirà il collegamento per la celebrazione dell'udienza di convalida solo dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 60 minuti, eventualmente prorogabili, in modo da consentire allo stesso di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.

8. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (vice procuratore onorario assegnato all'aula di udienza, polizia giudiziaria, imputato, difensore, interprete) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Si darà altresì atto a verbale del consenso espresso dalle parti alla celebrazione dell'udienza con le modalità telematiche qui disciplinate.

Eventuali eccezioni in ordine all'adozione dello strumento telematico saranno liberamente valutate dal Giudice, fermo restando che la loro mancata formulazione prima del compimento dell'atto ne comporterà la successiva ineducibilità ai sensi degli artt. 182 co. 2 e 183 lett. a) c.p.p..

9. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante attraverso la posta elettronica della cancelleria del Tribunale.
10. Dopo la convalida, se permangono i presupposti di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) D.L. 18 / 2020 per la celebrazione del giudizio nonostante la sospensione prevista dallo stesso D.L., le udienze seguiranno le modalità telematiche della convalida.

Ad esse l'imputato parteciperà:

- a. se in stato di custodia in carcere, dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale;
- b. se sottoposto a misure cautelari non carcerarie, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.
- c. se libero, dallo studio del suo difensore se questi vi consente, o in caso contrario dall'aula di udienza.

Se gli imputati sono più d'uno, e a meno che sia possibile la contemporanea partecipazione a distanza da più postazioni della Casa circondariale o da distinti studi di difensori, si opterà obbligatoriamente per la partecipazione di tutti in aula di udienza, osservato il necessario distanziamento.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze del 4 maggio 2020 e sino al 30 giugno 2020 ovvero sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento. Le parti s'impegnano a monitorare il funzionamento del presente protocollo e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Con la sottoscrizione del Protocollo le FFPP invieranno al Tribunale e alla Procura della Repubblica un elenco definitivo degli indirizzi mail (NON PEC) e dei numeri di telefono da contattare in occasione delle connessioni telematiche.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di Como, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Como 28 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati – Como

Il Presidente della Camera Penale di Como e Lecco

Il Questore di Como

Il Comandante Provinciale dei carabinieri di Como

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Como

Il Direttore della casa Circondariale di Como

Il Comandante della Polizia Locale di Como